

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2012

che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2012) 3723]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/302/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui al suo allegato I. In conformità della direttiva 96/23/CE un paese terzo può essere incluso e mantenuto negli elenchi dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali e prodotti di origine animale contemplati da detta direttiva solo previa presentazione di un piano in cui siano indicate le garanzie offerte in materia di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze definite in tale allegato. Detto piano deve essere aggiornato su richiesta della Commissione, in particolare qualora i controlli lo rendano necessario.
- (2) La decisione 2011/163/UE della Commissione ⁽²⁾ approva i piani di cui all'articolo 29 della direttiva 96/23/CE («i piani») presentati da alcuni paesi terzi figuranti nell'elenco dell'allegato di detta decisione per gli animali e i prodotti di origine animale compresi in tale elenco.
- (3) Alla luce dei piani presentati recentemente da alcuni paesi terzi e delle informazioni supplementari ottenute dalla Commissione occorre aggiornare l'elenco dei paesi terzi, attualmente figuranti nell'allegato della decisione 2011/163/UE («l'elenco»), dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare determinati animali e prodotti di origine animale a norma della direttiva 96/23/CE.
- (4) Il Belize ha presentato alla Commissione un piano relativo all'acquacoltura che offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno aggiungere nell'elenco una voce relativa al Belize per l'acquacoltura.
- (5) Il Cile figura attualmente nell'elenco per gli ovini/caprini; esiste tuttavia un rimando alla nota 3 nell'allegato della

decisione 2011/163/UE. Con tale nota le importazioni dal Cile sono limitate unicamente agli ovini. Il Cile ha presentato alla Commissione un piano per i caprini che offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno eliminare dall'elenco il rimando alla nota 3 per il Cile.

- (6) Curaçao figura attualmente nell'elenco per il latte. Poiché tale paese non ha tuttavia presentato un piano a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE, è opportuno eliminare Curaçao dall'elenco.
- (7) Hong Kong figura attualmente nell'elenco per il pollame e l'acquacoltura. Poiché tale paese non ha tuttavia presentato un piano a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE, è opportuno eliminare Hong Kong dall'elenco.
- (8) La Gambia ha presentato alla Commissione un piano relativo all'acquacoltura che offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno aggiungere nell'elenco una voce relativa alla Gambia per l'acquacoltura.
- (9) La decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007, del 26 ottobre 2007, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE ⁽³⁾, estende all'Islanda le disposizioni di tale allegato. È quindi opportuno eliminare l'Islanda dall'elenco.
- (10) La Giamaica figura attualmente nell'elenco per l'acquacoltura e il miele. Poiché tale paese non ha tuttavia presentato un piano per l'acquacoltura a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE, è opportuno eliminare l'acquacoltura dalla voce dell'elenco relativa alla Giamaica.
- (11) Il Kenya ha presentato alla Commissione un piano per il latte di cammello che offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno aggiungere nell'elenco una voce relativa al Kenya per il latte di cammello.
- (12) Il Libano ha presentato alla Commissione un piano per il miele che offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno aggiungere nell'elenco una voce relativa al Libano per il miele.
- (13) La Namibia figura attualmente nell'elenco per i bovini, gli ovini/caprini, la selvaggina e la selvaggina d'allevamento. Poiché tale paese non ha tuttavia presentato un piano per

⁽¹⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.⁽²⁾ GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40.⁽³⁾ GU L 100 del 10.4.2008, pag. 27.

- la selvaggina d'allevamento a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE, è opportuno eliminare la selvaggina d'allevamento dalla voce dell'elenco relativa alla Namibia.
- (14) La Nuova Caledonia figura attualmente nell'elenco per i bovini, l'acquacoltura, la selvaggina, la selvaggina d'allevamento e il miele. Tale paese terzo ha informato la Commissione di non essere più interessato ad esportare carni bovine fresche nell'Unione. La Nuova Caledonia ha tuttavia fornito le garanzie richieste per mantenere nell'elenco la voce relativa ai bovini, ma con una nota che precisi che si tratta di un paese terzo che utilizza unicamente materie prime provenienti da Stati membri oppure da altri paesi terzi autorizzati a importare dette materie prime nell'Unione. È quindi opportuno aggiungere il rinvio a tale nota nella voce relativa alla Nuova Caledonia per i bovini.
- (15) Sint Maarten figura attualmente nell'elenco per il latte. Poiché tale paese non ha tuttavia presentato un piano a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE, è opportuno eliminare Sint Maarten dall'elenco.
- (16) San Marino figura attualmente nell'elenco per i bovini, i suini e il miele. Tale paese terzo ha informato la Commissione di non essere più interessato ad esportare carni suine nell'Unione. È quindi opportuno eliminare i suini dalla voce dell'elenco relativa a San Marino.
- (17) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali, va fissato un periodo di transizione per le pertinenti partite provenienti da Curaçao, Hong Kong, Giamaica, Namibia e Sint Maarten, certificate e spedite nell'Unione prima della data d'applicazione della presente decisione.
- (18) Occorre quindi modificare di conseguenza la decisione 2011/163/UE.
- (19) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Per un periodo transitorio fino al 15 agosto 2012 gli Stati membri accettano le partite di latte provenienti da Curaçao, le partite di pollame e di acquacoltura provenienti da Hong Kong, le partite di acquacoltura provenienti dalla Giamaica, le partite di selvaggina d'allevamento provenienti dalla Namibia nonché le partite di latte provenienti da Sint Maarten purché l'importatore possa dimostrare che detti prodotti sono stati certificati e spediti nell'Unione prima del 1° luglio 2012.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 2012.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/caprini	Suini	Equini	Pollame	Acqua-coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina	Selvaggina d'allevamento	Miele
AD	Andorra	X	X		X								
AE	Emirati arabi uniti						X	X ⁽¹⁾					
AL	Albania		X				X		X				
AR	Argentina	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
AU	Australia	X	X		X		X	X			X	X	X
BA	Bosnia-Erzegovina						X						
BD	Bangladesh						X						
BN	Brunei						X						
BR	Brasile	X			X	X	X						X
BW	Botswana	X			X							X	
BY	Bielorussia				X ⁽²⁾		X	X	X				
BZ	Belize						X						
CA	Canada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CH	Svizzera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CL	Cile	X	X	X		X	X	X			X		X
CM	Camerun												X
CN	Cina					X	X		X	X			X
CO	Colombia						X						
CR	Costa Rica						X						
CU	Cuba						X						X

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/caprini	Suini	Equini	Pollame	Acqua-coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina	Selvaggina d'allevamento	Miele
EC	Ecuador						X						
ET	Etiopia												X
FK	Isole Falkland	X	X										
FO	Isole Fær Øer						X						
GH	Ghana												X
GM	Gambia						X						
GL	Groenlandia		X								X	X	
GT	Guatemala						X						X
HN	Honduras						X						
HR	Croazia	X	X	X	X (2)	X	X	X	X	X	X	X	X
ID	Indonesia						X						
IL	Israele					X	X	X	X			X	X
IN	India						X		X				X
IR	Iran						X						
JM	Giamaica												X
JP	Giappone						X						
KE	Kenya							X (1)					
KG	Kirghizistan												X
KR	Corea del Sud						X						
LB	Libano												X
LK	Sri Lanka						X						
MA	Marocco						X						

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/caprini	Suini	Equini	Pollame	Acqua-coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina	Selvaggina d'allevamento	Miele
MD	Moldova												X
ME	Montenegro	X	X	X		X	X		X				X
MG	Madagascar						X						X
MK	ex Repubblica iugoslava di Macedonia (*)	X	X	X		X	X	X	X		X		X
MU	Maurizio						X						
MX	Messico				X		X		X				X
MY	Malaysia					X (3)	X						
MZ	Mozambico						X						
NA	Namibia	X	X								X		
NC	Nuova Caledonia	X (3)					X				X	X	X
NI	Nicaragua						X						X
NZ	Nuova Zelanda	X	X		X		X	X			X	X	X
PA	Panama						X						
PE	Perù					X	X						
PF	Polinesia francese												X
PH	Filippine						X						
PN	Isole Pitcairn												X
PY	Paraguay	X											
RS	Serbia (5)	X	X	X	X (2)	X	X	X	X		X		X
RU	Russia	X	X	X		X		X	X			X (6)	X
SA	Arabia Saudita						X						
SG	Singapore	X (3)	X (3)	X (3)		X (3)	X	X (3)					

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/capriini	Suini	Equini	Pollame	Acqua-coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina	Selvaggina d'allevamento	Miele
SM	San Marino	X											X
SR	Suriname						X						
SV	El Salvador												X
SZ	Swaziland	X											
TH	Thailandia					X	X						X
TN	Tunisia					X	X				X		
TR	Turchia					X	X	X	X				X
TW	Taiwan						X						X
TZ	Tanzania						X						X
UA	Ucraina					X	X	X	X				X
UG	Uganda						X						X
US	Stati Uniti	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
UY	Uruguay	X	X		X		X	X			X		X
VE	Venezuela						X						
VN	Vietnam						X						
YT	Mayotte						X						
ZA	Sud Africa										X	X	
ZM	Zambia												X
ZW	Zimbabwe						X					X	

(¹) Solo latte di cammello.

(²) Esportazioni nell'Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

(³) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(⁴) Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri oppure da altri paesi terzi autorizzati a importare dette materie prime nell'Unione a norma dell'articolo 2.

(⁵) Escluso il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo).

(⁶) Solo per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.»